

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

Protocollo n. 2354 del 05/05/2011

Pubbl. n. 101

ORDINANZA N° 11/2011

Oggetto: Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per far fronte ad un'emergenza sanitaria derivante dalla presenza di diossine nelle uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali nel territorio del Comune di Parona.

Il Sindaco

Considerato che nel mese di dicembre dell'anno 2010, nell'ambito di un Piano di Monitoraggio la Regione Lombardia per mezzo del Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Pavia ha predisposto verifiche di residui di Diossine e PCB in matrici alimentari a campione anche nei Comuni di Parona, verificando campioni di latte di massa e di uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali;

Richiamata l'informativa dell' A.S.L. di Pavia Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, ns. prot. n. 2221 del 29/04/2011, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle indagini di cui sopra, dalle quali è emerso che i campioni di latte sono risultati conformi alla vigente normativa, mentre in due dei tre campioni di uova analizzati sono risultate concentrazioni di diossine superiori al limite imposto dalla vigente normativa;

Premesso:

- che gli accertamenti condotti dal competente Dipartimento dell'ASL hanno evidenziato, in relazione alla situazione sopra richiamata, condizioni preoccupanti sotto il profilo igienico-sanitario, a detrimento della sicurezza sotto tale aspetto per la comunità locale ed in modo particolare per gli eventuali consumatori di uova deposte da galline di un allevamento avicolo rurale sito nel Comune di Parona;

Rilevato che i campioni di uova analizzate sono state prelevate presso un allevamento avicolo rurale sito nel territorio del Comune di Parona;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

Comune di Parona – 27020 – Piazza Signorelli n° 1

Cod. Fisc. 83001230180

Part. IVA 00531220184

E-mail parona@comune.parona.pv.it

Centralino

Sindaco

Fax

0384 253015

0384 253410

0384 253829

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- che dalla concentrazione di diossine riscontrata nelle uova analizzate si rende necessario provvedere in merito al fine di eliminare la situazione di rischio sanitario/igienico-sanitario per la comunità locale ed in particolare per gli eventuali consumatori di uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona frequentanti l'area dalla quale provengono le uova esaminate;

- che la casistica registrata per la concentrazione di diossine non consente interventi posponibili, data la potenzialità diffusiva e la presenza, nel comune di diversi allevamenti rurali;

- che l'ASL ha rilevato come il consumo di alimenti con concentrazioni di diossine oltre i limiti stabiliti dalla legge possa comportare gravi danni per la salute dei cittadini, a fronte della facilità di trasmissione determinata dalla contaminazione degli alimenti;

- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua gravità e la concreta minaccia per la salute degli eventuali consumatori di pollame e uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona;

- che per evitare il consumo e l'assunzione di alimenti con concentrazioni di diossine superiori alla vigente normativa e nell'ambito territoriale del Comune non è possibile fare ricorso a ordinari strumenti di prevenzione e che, pertanto, è necessario adottare misure restrittive/limitative specifiche destinate a permanere in vigore sino al momento in cui l'ASL non rileverà mediante ulteriori analisi valori nella norma di concentrazioni di diossine nelle uova deposte da galline di allevamenti avicoli rurali del Comune di Parona;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, accertate mediante confronto con l'ASL;

Tenuto conto:

Comune di Parona – 27020 – Piazza Signorelli n° 1

Cod. Fisc. 83001230180

Part. IVA 00531220184

E-mail parona@comune.parona.pv.it

Centralino

Sindaco

Fax

0384 253015

0384 253410

0384 253829

- che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ordina

a tutti i cittadini di adeguarsi a quanto sotto stabilito ed in special modo **di evitare di consumare carni e uova** derivanti da allevamenti avicoli rurali a conduzione famigliare (galline e pollame vario e relative uova) situati nel territorio del Comune di Parona **che non rispettano le misure per una buona gestione dell'allevamento avicolo rurale** come indicato dalla Regione Lombardia, per scongiurare il pericolo di assumere alimenti con concentrazioni di diossine superiori a quanto previsto dalla vigente normativa;

che il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL provveda a monitorare gli allevamenti avicoli rurali del territorio del Comune di Parona, facendo obbligo allo stesso Dipartimento di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Parona e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di cessazione delle condizioni di rischio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

stabilisce/dispone

a tutti gli i cittadini del Comune di Parona che possiedono allevamenti avicoli rurali (galline e pollame vario e relative uova) **di provvedere a segnalare la loro attività con il relativo numero di animali posseduti** presso l'Ufficio della Polizia Locale del Comune di Parona dove potranno ritirare le istruzioni per una buona gestione dell'allevamento avicolo rurale predisposto dalla Regione Lombardia;

che per evitare il consumo e l'assunzione di alimenti con concentrazioni di diossine superiori alla vigente normativa tutti i cittadini del Comune di Parona che possiedono allevamenti avicoli rurali provvedano ad adottare scrupolosamente le misure per una buona gestione dell'allevamento avicolo rurale come indicato dalla Regione Lombardia, con particolare riguardo ad **allevare il pollame in un luogo opportunamente recintato evitando di lasciare liberi gli animali** ricordando che:

- E' vietato bruciare legno trattato con vernici, catrame, impregnanti o solventi, carta, giornali, sacchi, plastica, polistirolo, pneumatici, rifiuti urbani, oli esausti, fili elettrici, prodotti trattati con candeggina, corde e teli in plastica nelle vicinanze dell'allevamento;
- Non usare legno verniciato o impregnato per la costruzione dei ricoveri dell'allevamento e per le mangiatoie;
- Non usare contenitori verniciati o bidoni e vassoi in polistirolo, contenitori di plastica, piatti usa e getta per le mangiatoie e gli abbeveratoi, vanno utilizzati modelli appositi per gli animali, **quelli in metallo sono da preferire**;
- Non bisogna usare asfalto o calcinacci e materiali provenienti dalle industrie o la segatura della motosega per le lettiere degli animali;
- Non bisogna usare contenitori che contenevano vernici oppure oli per la somministrazione dei mangimi agli animali;

- Non bisogna usare pannelli con materiali isolanti e sigillanti (poliuretani, silicone, polistirolo) nei ricoveri, anche nei mesi invernali per proteggere gli animali dal freddo;
- Non bisogna disperdere ceneri nel pollaio o nei nidi;
- Non bisogna abbandonare nei pollai e nelle vicinanze dell'allevamento materiali plastici, polistirolo, legno trattato, oli esausti, diserbanti, fertilizzanti e loro contenitori e rifiuti urbani;
- **I ricoveri e le mangiatorie devono essere mantenuti puliti;**
- **Gli alimenti per gli animali devono essere alimenti sani, conservati in contenitori idonei e puliti ed in ambienti adeguati lontano da ogni tipo di olio;**
- La lettiera degli animali è buona norma rinnovarla con cadenza annuale utilizzando trucioli di legno non trattati, terra, sabbia o paglia pulite.

demanda

al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL di Pavia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

avverte

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

informa

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto/provvedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale – Comm. DE PADOVA Maurizio;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata al Servizio Polizia Locale;
- b) sia notificata a mezzo di Raccomandata a/r all'Azienda Sanitaria Locale di Pavia;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Parona;

IL SINDACO
F.to Silvano Colli